

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CHABOD

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1963

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, antichità, monumenti e belle arti nella regione della Valle d'Aosta

ONOREVOLI SENATORI. — Gli irreparabili danni arrecati al paesaggio italiano da certa inconsulta ma non controllabile attività edificatoria sono talmente noti, da non richiedere particolare illustrazione e dimostrazione.

Allo scopo di porvi chiaro efficace rimedio nel proprio ambito territoriale, valendosi della potestà legislativa primaria prevista dall'articolo 2, lettera *q*), dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, il Consiglio regionale valdostano approvava una legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta mediante:

a) declaratoria che l'intero territorio della Valle costituisce « bellezza naturale di pubblico interesse » (articolo 1);

b) obbligo, per chiunque intenda compiere opere « che possano comunque alterare il paesaggio », di munirsi di « apposita autorizzazione » rilasciata dal Presidente della Giunta regionale « nei casi e nei modi previsti dal regolamento » (articolo 3): in via transitoria, « fino a quando non entrerà in vigore il regolamento », detta autorizza-

zione avrebbe dovuto essere rilasciata dallo stesso Presidente della Giunta « sentito il parere di un Comitato regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio » composto di quattro esperti, del medico regionale, di un rappresentante degli ingegneri, uno degli architetti, uno dei geometri (articolo 18).

Con sentenza n. 13 del 22 febbraio 1962 la Corte costituzionale dichiarava però la illegittimità costituzionale dei menzionati articoli 1 e 18, in quanto:

« Sarebbe inconferente affermare che, come lo Stato potrebbe, direttamente con legge, vincolare, ai fini turistici o di tutela del paesaggio, l'intero suo territorio o parti del suo territorio più o meno ampie di quello della Valle, così la Valle possa fare altrettanto con propria legge in questa materia in cui la Regione ha competenza legislativa primaria: anche se lo Stato potesse farlo, non lo può la Regione, i cui poteri incontrano dei limiti che non esistono per il potere legislativo statale.

« Secondo l'articolo 18, per un tempo indeterminato — e cioè fino a quando non

entrerà in vigore il regolamento, per l'emanazione del quale la legge non pone alcun termine — tutto è affidato al Presidente regionale, assistito (e non in tutti i casi) da un Comitato consultivo.

« In definitiva, durante il periodo transitorio l'attività edilizia, ed in parte anche quella agricola, nella Valle d'Aosta, saranno regolate con atti amministrativi senza una adeguata base legislativa. Questo è il significato e, comunque, l'effetto dell'articolo 18. Ma ciò importa la violazione dell'articolo 42 della Costituzione, il quale stabilisce che i limiti della proprietà privata devono essere determinati per legge; il che significa che non possono essere lasciati interamente in balia delle autorità amministrative.

« È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che le leggi dello Stato sono vigenti nelle Regioni, anche se queste abbiano nella stessa materia potestà legislativa primaria, quando la Regione non abbia adottato o non adottato una propria legge. Nella specie, sino a quando la Valle d'Aosta non sostituirà alle leggi dello Stato vigenti in materia di tutela delle bellezze naturali, un proprio ordinamento e non lo renderà concretamente attuabile, la Valle non potrà attribuire alle sue autorità amministrative poteri avulsi ad un tempo, e dalla legge statale e dalla legge regionale che, pur essendo entrata in vigore, non contiene una completa disciplina della materia e non è ancora in piena applicazione ».

* * *

A seguito della sopra richiamata sentenza della Corte costituzionale la Regione provvedeva a rielaborare la suddetta legge di merito 28 aprile 1960, ed il relativo regolamento: nonchè ad adottare in via di urgenza la complementare legge di rito, al connesso fine di evitare *medio tempore* ogni manomissione del paesaggio regionale. Dovendo nel periodo di transizione trovare applicazione la legislazione statale, ed in particolare l'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicem-

bre 1946, n. 532, la Regione ravvisò cioè la necessità di emanare subito, onde evitare ogni incertezza nell'applicazione del suddetto articolo 5 (col quale venivano devolute alla Regione le attribuzioni della Sovrintendenza alle antichità e belle arti) e regolare chiaramente la competenza regionale, in conformità agli articoli 4 e 51 dello Statuto Valdostano ed alla sentenza 12 dicembre 1959, n. 65, della Corte costituzionale (sul non automatico trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla Regione), una legge regionale sulla competenza amministrativa della Regione in materia di paesaggio regionale.

Venne, così, approvata il 18 luglio 1962, e riapprovata, in sede di rinvio, il 4 ottobre 1962, la legge regionale « recante norme per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, di antichità, monumenti e belle arti in Valle d'Aosta ».

Ma la Corte costituzionale, pronunciandosi sul relativo ricorso 23 ottobre 1962 del Presidente del Consiglio dei ministri, dichiarava, con sentenza n. 76 del 24 maggio 1963: « l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Valle d'Aosta, approvata, in sede di rinvio, il 4 ottobre 1962, recante norme per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, antichità, monumenti e belle arti, nelle parti in cui detta legge attribuisce ad organi della Valle poteri spettanti al Ministero della pubblica istruzione ed al Governo della Repubblica o ad altri organi dello Stato diversi dalle Sovrintendenze alle antichità e belle arti ».

Sul punto, chiarisce la motivazione che:

« Non si contesta alle regioni il potere di emanare leggi nelle materie di propria competenza anche prima del passaggio dei servizi, purchè, però, non siano modificate le attribuzioni degli organi statali (si vedano, tra le altre, le sentenze n. 2 del 22 gennaio 1960 e n. 13 del 22 febbraio 1962).

« Non è decisivo l'altro argomento addotto dalla Regione — anch'esso di portata generale — secondo cui l'affermata esigenza di norme statali di attuazione potrebbe rendere possibile un differimento anche *sine*

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

die dell'inizio dell'attività delle regioni, in settori che la legge costituzionale ha ad esse affidato, ove lo Stato non provveda ad emanare le norme occorrenti. Che questo inconveniente possa verificarsi e che, anzi, si sia già verificato, è cosa innegabile; ma dal fatto che il sistema abbia prodotto e possa produrre degli inconvenienti non può essere tratto un argomento contro il sistema. Tanto più che non è detto che l'ordinamento costituzionale sia assolutamente privo di rimedi contro l'ingiustificata iner-

zia degli organi ai quali è demandato il compito di dettare le norme di attuazione ».

* * *

Sembra al proponente che uno dei « rimedi » suggeriti dalla Corte costituzionale debba consistere in un disegno d'iniziativa parlamentare: pertanto egli fa propria e sottopone al Parlamento la menzionata legge regionale 18 luglio-4 ottobre 1962.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, di antichità, monumenti e belle arti — attribuite alla Regione Valdostana dagli articoli 2, lettera *g*), 3 lettera *m*), e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nonché dall'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 —, sono esercitate dall'Assessorato regionale per il turismo, che vi provvede mediante gli uffici e il personale della Sovrintendenza regionale alle antichità, monumenti e belle arti, ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Art. 2.

Fino a quando non diverrà operante la legislazione regionale in materia di tutela del paesaggio, la competenza amministrativa e le funzioni che la legislazione statale demanda nella materia stessa al Ministero della pubblica istruzione ed alle Sovrintendenze alle antichità, monumenti e belle arti sono esercitate in Valle di Aosta dall'Assessorato regionale per il turismo; quelle demandate al Ministro della pubblica istruzione sono esercitate dall'Assessore regionale al turismo, quelle demandate ai Sovrintendenti alle antichità, monumenti e belle arti sono esercitate dal Sovrintendente regionale alle antichità, monumenti e belle arti per la Valle d'Aosta.

Art. 3.

Contro i provvedimenti del Sovrintendente regionale alle antichità, monumenti e belle arti e dell'assessore regionale per il turismo è ammesso ricorso, entro 20 giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.